

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
Roberta Soldati e Edo Pellegrini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 12 novembre 2020

Ingiustificata disparità di trattamento in essere fra i vari Circoli medici del Cantone nel versamento delle indennità ai medici che prestano picchetto

Signore e signori deputati,

L'interpellanza trae spunto dall'approvazione da parte del Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2020, del nuovo regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, lamentando una disparità di trattamento tra i diversi Circoli medici nel versamento di indennità di picchetto.

A titolo preliminare è opportuno illustrare brevemente il quadro giuridico che regge il servizio di picchetto medico.

Innanzitutto, la partecipazione ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali è un obbligo professionale sancito dalla Legge federale sulle professioni mediche universitarie (art. 40 lett. g LPMed). In Ticino la Legge sanitaria affida il compito di organizzazione del servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, ai rispettivi Ordini professionali (art. 30a cpv. 2 LSan). L'OMCT suddivide il servizio in cinque regioni corrispondenti ai Circoli medici del Mendrisiotto, Lugano, Bellinzona, Locarno e Tre Valli, prescrivendo che il medico partecipa al servizio di picchetto organizzato dal Circolo medico nel cui comprensorio ha sede il suo ambulatorio principale (art. 4.1 e 7.1 del Regolamento sui picchetti OMCT).

Per il finanziamento delle spese di gestione del servizio, i Circoli medici hanno la facoltà di concludere convenzioni con gli enti interessati dei rispettivi comprensori (art. 13.2 del Regolamento) e possono inoltre prelevare un contributo sostitutivo dai medici dispensati dal servizio (art. 9.4 del Regolamento).

Il nuovo regolamento picchetti dell'OMCT, adottato dal Consiglio direttivo il 25 marzo 2020 e approvato dal Consiglio di Stato lo scorso 21 ottobre, non ha apportato modifiche significative all'organizzazione dei picchetti, invariata da decenni. Una delle revisioni, che potrebbe forse aver contrariato qualche membro, è la codifica della facoltà di prelevare contributi sostitutivi. La stessa fa seguito ad un'analoga codifica all'art. 69 cpv. 4 LSan nell'ambito della revisione legislativa approvata a fine 2017, conseguente a sua volta ad una sentenza relativa al Cantone Turgovia, con la quale il Tribunale federale ha statuito che gli eventuali contributi sostitutivi chiesti dagli Ordini professionali in caso di esonero dall'obbligo del servizio di

Poste queste premesse e dopo aver raccolto anche l'avviso dell'OMCT, si risponde come segue alle domande.

- 1. Nell'esame del nuovo Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo dell'OMCT, ci si è soffermati sulla questione delle indennità a favore dei medici che prestano picchetto? Se no, per quale motivo?**

Come detto, il nuovo Regolamento sui picchetti riprende una situazione consolidata, con la precisazione relativa ai contributi sostitutivi. Nulla è mutato riguardo alle indennità in favore dei medici che prestano servizio di picchetto. Al riguardo va ricordato che le prestazioni notturne e festive sono adeguatamente retribuite in base al Tarmed.

- 2. Non ritiene il Consiglio di Stato, a maggior ragione in questo periodo di pandemia, dove i medici sono sotto pressione con massacranti turni di picchetto, dover intervenire presso l'OMCT per ristabilire immediatamente una parità di trattamento nel versamento delle indennità su tutto il territorio cantonale?**

Di fatto l'interpellanza biasima la cosiddetta indennità di stand-by di fr. 150.- per ogni turno di servizio di 12 ore consecutive prevista dal Regolamento sui picchetti del Circolo medico di Lugano.

L'OMCT e il Consiglio di Stato ritengono accettabile una modesta differenza di indennità nel quadro dell'autonomia dei Circoli e della loro facoltà di concludere convenzioni con i Comuni dei rispettivi comprensori. Differenze ben più rilevanti sussistono ad esempio dal profilo territoriale nel numero di picchetti per singolo medico. Si pensi ad esempio all'impegno nettamente superiore per i medici delle Tre Valli.

- 3. Nel nuovo Regolamento viene detto che "l'OMCT incassa l'eventuale indennizzo riconosciuto dal Cantone per l'organizzazione del servizio". Come intende il Cantone riconoscere un indennizzo senza base legale? (il v. art. 69 cpv.4 LSan, lo prevedeva, ma esso è stato abolito). Il Consiglio di Stato non ritiene che il versamento di un eventuale indennizzo all'OMCT debba essere condizionato al rispetto della parità di trattamento nel versamento delle indennità di picchetto fra tutti i medici appartenenti ai vari Circoli presenti su tutto il territorio cantonale?**

La domanda è puramente ipotetica non essendovi più una base legale, abrogata nel 2004, per il riconoscimento di un indennizzo all'OMCT da parte del Cantone per l'organizzazione del servizio di picchetto. Senza una base legale il Cantone non può evidentemente riconoscere un contributo.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)